



# COMUNE DI BARADILI

PROVINCIA DI ORISTANO

Via V. Emanuele, 5 09090 Baradili

Tel 0783/95095

P.I. 00468930953

e-mail: [comune@comune.baradili.or.it](mailto:comune@comune.baradili.or.it)

pec: [protocollo@pec.comune.baradili.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.baradili.or.it)

## ORDINANZA N.01/2024

**OGGETTO: Pulizia terreni incolti e prescrizioni antincendio anno 2024.**

### IL SINDACO

**Richiamata** la legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” che prevede disposizioni finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e la legge regionale 27 aprile 2016, n. 8;

**Visto** in particolare l’art. 3 della legge n. 353/2000 che prevede la redazione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nell’ambito del quale sono individuate le prescrizioni dirette a contrastare le azioni che possono determinare l’innesco di incendi;

**Premesso** che, si segnala la presenza all’interno del centro abitato e nelle sue immediate vicinanze, di numerosi terreni di proprietà privata ricoperti da erbacee, sterpaglie e materiale secco di varia natura ad alto rischio di infiammabilità i quali costituiscono un potenziale pericolo ai fini del diffondersi di eventuali incendi nella stagione estiva;

**Constatato** che tale situazione, con l’immediato arrivo della stagione estiva, costituisce grave pericolo per la salute e l’incolumità pubblica data l’immediata vicinanza con le abitazioni private;

**Considerata** la necessità di adottare specifiche precauzioni finalizzate alla prevenzione degli incendi e al diffondersi di zecche;

**Considerato** che il termine ultimo entro il quale detti lavori devono essere eseguiti viene stabilito alla data del **01/06/2024**;

**Ritenuto** necessario, al fine di prevenire eventuali situazioni di pericolo per la popolazione, procedere all’estirpazione delle erbacee e alla ripulitura dei terreni privati ricadenti all’interno del centro abitato e nelle sue immediate vicinanze;

#### **Viste:**

- le prescrizioni Regionali antincendio 2023-2025 approvate con Delibera G.R. n. 17/53 del 04/05/2023;
- la legge 689 del 24.11.1981 e s.m.i.;
- la Legge 21 novembre 2000, n.353;
- lo Statuto del Comune di Baradili;
- gli artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL approvato con D.Lgs n. 267/2000;
- il D.l. n. 50/2003 convertito in legge il 15/05/2003, con il quale si integra il Testo Unico degli Enti Locali n.267/2000 inserendo il comma 1 bis all’art 7 bis;
- il “Piano Comunale di Emergenza per il rischio da incendio boschivo di interfaccia ed il Piano Comunale di Emergenza per i rischi di natura idrogeologica e idraulica” approvato con delibera C.C. n. 61 del 30/11/2017;

### ORDINA

All’interno del Centro abitato e nelle aree periferiche limitrofe:

**Entro il termine perentorio del 1° Giugno 2024** tutti i proprietari e/o affittuari dovranno provvedere alla pulizia delle aree private (giardini, orti, cortili, campi incolti) da erbacee, rovi, sterpaglie ed altro materiale secco e/o infiammabile, alla rimozione di eventuali rifiuti ed alla estirpazione dell’erba lungo il fronte delle proprie abitazioni, lungo i relativi muri di cinta, le facciate dei fabbricati e dei terreni limitrofi alle strade; i proprietari e/o gli affittuari dei terreni siti nelle aree urbane periferiche al centro abitato. Questi ultimi dovranno provvedere a realizzare una fascia parafuoco con una larghezza minima di mt. 5,00 dalle abitazioni e dai muri confinanti.

1) Che gli eventuali lavori di abbruciamento:

**Dal 15 maggio al 30 giugno 2024 e dal 15 settembre al 31 ottobre 2024** potranno essere effettuati previa formale e preventiva autorizzazione rilasciata dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente per territorio, utilizzando l'apposito modello (allegato "C") alle deliberazioni regionali suddette;

2) È tassativamente vietato:

- a) Effettuare la pulizia dei terreni privati appiccando direttamente il fuoco senza prima aver proceduto al decespugliamento degli stessi;
- b) Procedere all'abbruciamento delle erbacee e delle sterpaglie in assenza di autorizzazione e comunque nelle giornate ventose e/o in orari differenti da quelli prescritti. I proprietari ed i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni privati saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero eventualmente verificarsi per loro negligenza o per inosservanza delle disposizioni loro impartite.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'allegato "E" (Prontuario delle sanzioni amministrative), e sempre che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni previste nella presente ordinanza soggiace al pagamento di una somma pari a € 50,00 (euro cinquanta) quale pagamento in misura ridotta ex art. 16 della Legge 689/81, della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Agli eventuali inadempimenti sarà applicata la sanzione accessoria dell'obbligo della pulizia dell'area entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione o notifica del verbale e, in caso di inadempimento si provvederà d'ufficio all'esecuzione della pulizia dei terreni interessati con addebito delle spese a carico del trasgressore, fatta salva l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 650 del Codice Penale.

### **AVVERTE**

che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

### **DEMANDA**

alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine il controllo sull'esecutività della presente ordinanza e agli uffici competenti la massima diffusione della stessa.

Baradili, 14 maggio 2024

**IL SINDACO**  
**Maria Anna Camedda**

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio fino al 31 ottobre 2024 e trasmessa per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute a:

- Servizio di Polizia Locale – sede
- Questura di Oristano
- Ufficio Territoriale del Governo di Oristano
- Comando Stazione Carabinieri di Gonnosnò
- Comando Stazione Corpo Forestale e VV.AA.
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Oristano